

1734. Lucera

Giuseppe Giordano di Lucera

341.

N O T A
D I
FATTO. E RAGIONI
A P R O

5322. ee o

Dell' Appaltatore delle gabelle e rendite Univerfali
della Città di Lucera, e fuoi Creditori

C O

Mag. D. Andrea Pagano, e D. Giuseppe Giordano,
e altri Padri Onufti di dodeci figli.

C O M M E S S A R I O

*Il Degriffimo Sig. Prefidente della Regia Camera
D. Ignazio Ram.*



Attuario mag. Filippo Frate.



J. M. J.



Olte sono le pretensioni , che i mag. D. Andrea Pagano e D. Giuseppe Giordano della Città di Lucera han dedotte nella Regia Camera , ed avanti il Signor Presidente Commissario contro l'attual Appaltatore delle rendite universali della medesima , e suoi Creditori , per cui abbiam l'onore di supplicare il Tribunale della Regia Camera ; Ma moltissime sono le istanze dell' Appaltatore e Creditori in risposta di tali pretensioni , e sen'attende la provvidenza del Tribunale delle Regia Camera , e del Signor Presidente Commissario .

D. Andrea Pagano non meno che D. Giuseppe Giordano , come Padri Onusti di dodici figli , s'han fatto spedire il privilegio in forma per l'immunità de' pesi , di cui deggiono i Padri Onusti godere in virtù di questo privilegio , avvalendosi dell'occasione , che la Città di Lucera , vive per gabelle , e non per tassa : e prendono non solo esser immuni di tutte e qualsivogliano gabelle , e dazj per essoloro , di lor figli , e famiglia , e per le industrie , e mercatanzie ch' e' fanno dentro i territorj universali , e demaniali della Città , e fuori di essa , numerando un grandissimo numero di persone a lor capriccio ; Ma che più ? non intendono pagar la fida che riscuote la Città , e per lei l'Appaltatore , e Creditori , volgarmente appellata l'esazione del *quattro e sei* . Non intendono nè anche esser soggetti a minimo peso nè regale , nè personale , nè misto , nè per li debiti contratti dalla Città prima di spedirsi il privilegio dell'immunità . Con queste e simili eccessive pretensioni , il meno ch' e' vengono a godere , si è , di non soggiacere a peso alcuno , e neppure a quelli , per cui i Padri Onusti nè i Preti sono stati giammai esenti ; Ma fanno il più bel guadagno sopra la Città : perciocchè mandano a macinare quantità di grano senza pagamento di gabella , e ridotto in farina , la fanno consumare da persone che non sono immuni in conto alcuno , e ne riscuotono il prezzo a lor beneficio ; facendosi con questa invenzione (oltre di viver franchi) un corpo di rendita di più centinaia di ducati annui : siccome è riuscito a D. Andrea Pagano per non picciol tempo praticate , come quello che si ritrova spedito il privilegio fin dall'anno _____ , e a D. Giuseppe Giordano dall'anno 1732 .

Per contrario essendo convenuto ad alcuni Patrizj benefanti amatori della patria , eziandio per gli oracoli avutone dal Signor Presidente D. Ignazio Ram Commissario nel passato anno 1732 ., prendere a petto loro , sotto nome di Francesco Izzo , l'appalto di tutte le rendite universali (non già per farvi alcun vil guadagno , ma per non veder ridotta in peggiore stato la Città : come colei , che ritrovandosi in attrasso co' Creditori , e contro della medesima spediti gli ordini in esecuzione di decreti passati in cosa giudicata , per averli a formar la tassa *inter cives & per foculatia* , oltre delle sue gravose gabelle ed antichi dazj , ch' ella soffre) ed avendo questi zelanti Patrizj , e taluno più degli altri , ripurato convenevol cosa dare buon regolamento all' Appalto , e far esigere que' giusti dritti , che cadaun Cittadino dee pagare (conciossiachè per lo passato , ed anche pel primo anno del presente appalto niuno buon ordine s'era praticato , e le rendite si ritrovava-

A

no

no andate in perdizione); Tra l'altre cose si sono opposti alle strane pretenzioni degli Attori.

Molti anni prima che D. Andrea Pagano s'avesse spedito il privilegio di Padre Onusto, il godeva ben anche il fu D. Ascanio di lui Padre, il quale similmente fu Padre Onusto: ed egli si era convenuto co' passati Appaltatori, che fusse franco per la sola gabella della farina (non già per la gabella del vino, che vendeva, e neppure pel pagamento del quattro e sei, che pagava senza contrasto) per la sua casa, famiglia, ed industrie, e che pagasse annui ducati sessantacinque: il qual pagamento si è continuato da D. Andrea suo figlio per il mese d'Agosto dell'anno 1732., allorchè ebbe incominciamento l'appalto presente: e sotto la stessa convenzione si è lasciato pel primo anno esso D. Andrea. Ma terminato l'anno ad Agosto 1733., e non ha voluto pagare i ducati sessantacinque, col pretesto che avendo minorate le sue industrie, non potesse continuare lo stesso pagamento, quantunque le stesse industrie, ch'è faceva nell'anno 1732., egli ha continuato a fare nel 1733., e continua di presente. Onde fu obbligato l'Appaltatore a' 13. del passato mese d'Ottobre ricorrere dal Signor Presidente Commissario, ed ottenere provisioni ch'è fuisse astretto alla continuazione del pagamento de' ducati 65. fol. 31. ater.

Non ha voluto contuttociò D. Andrea soggiacere a questi ordini, ma è comparso nella Regia Camera, e con sua istanza di più capi fol. 16. ha domandato molte cose, che si leggono in detta istanza: cioè di essere franco, ed immune per tutte le sue industrie di masseria di campo, e di animali, col supposto ch'egli non abbia altro modo da vivere, se non con dette industrie. Che debbia esser esente dalla gabella del vino, ed anco della piazza per la vendita delle vettovaglie a' Vairicali: parimente dover esser immune dal pagamento del quattro e sei fulli proprii territorj. E finalmente voler anche esenti gli operarj, che lavorano nelle sue industrie, e che custodiscono i suoi animali.

D. Giuseppe Giordano si spedi a suo favore il privilegio di Padre Onusto a' 10. di Marzo dell'anno 1732., ed esibitolo al passato Appaltatore, questi ricusò di far immune il comparente da tutte le gabelle, ed altre imposizioni così ordinarie, come straordinarie per tutte l'intera sua famiglia, nè tampoco per gli animali, e vettovaglie, che si ricavano da altre sue industrie (son parole dell'istessa sua istanza presentata nella Regia Cam. fol. 9.) Aspettò egli, che lo stesso Appaltatore fusse per terminare il tempo del suo appalto, in cui aveva positivo interesse un suo stretto congiunto, e avendo collusione col medesimo Appaltatore, procurò ottenere provisioni in data degli 8. d'Agosto 1732. (quandochè l'appalto terminava nello stesso mese) del tenor seguente v. 3. *quod privilegium predictum exequatur & debita executioni demandetur juxta ipsius seriem, cautionem, & tenorem, pro cujus observantia dict. mag. D. Joseph gaudeat pro se, & suis filiis, etiam in hac Civitate Neapoli commorantibus causa studii, totaque familia, qua tenebat ante expeditionem dicti privilegii, Immunitate & exemptione omnium & quorumcumque jurium & vectigalium impostorum, & imponendorum, ordinariorum, & extraordinariorum per Universitates Regni, & signanter per dictam Civitatem Luceria, ac omnium derivatum Regiarum Dobanarum, & fundarum, aut alterius cujusvis vectigalis, & derivatus. Ac etiam sit immunis pro industria suorum animalium, & victualium perveniendum ex rebus propriis. Et pro industria, qua fit in alienis territorijs, similiter sit immunis, ac si in proprio territorio fieret, dummodo ei necesse sit pro sustentatione sua familie, & non commercii causa; e si citano i decreti generali de' 13. Genajo 1550., e 19. Marzo 1575., degli arresti 97., e 377. d. fol. 9.*

Queste provisioni non furono neppure eseguite per tutto il mese d'Agosto, tempo in cui dovea terminare quell'appalto; Ma si veggono notificate a' 13. Settembre a Domenico Ciaramella Appaltatore, che avea già terminato l'affitto; E a Basilio Vigilante, Esattore del quattro e sei, in tempo parimente, che ancor egli

egli avea terminato il tempo della sua esazione : secondo si legge dalla relazione del portiero fol. 10. a ter.

Quel ch'è più : il Vigilante, come colui, che ebbe l'amministrazione delle gabelle, finattantochè sene perfezionò l'affitto nella Regia Camera : cioè per tutto il mese di Ottobre, e che teneva intelligenza col Giordano, gli fè godere tutte quelle franchigie ch'e'volle, lo esentò dal pagamento della fida, o sia del quattro e sei, nè l'obbligò ad alcun pagamento ordinario ovvero straordinario, di cui più sotto farem parola. Per la qual cosa, presa più ansa il Giordano, nè anche contento de' favori compartitegli dal Vigilante; hà goduto di maggiori franchigie, che non avea cominciato a godere, ed intende continuare nel suo proposito, mal grado le giuste opposizioni che se gli fanno.

Diede tuttociò motivo al Procuratore dell'attuale Appaltatore Francesco Izzo a' 12. del passato mese di Novembre di comparire con sua istanza nella Regia Camera, ed avanti del Signor Presidente Commissario; con esporre le ragioni dell'appalto, secondochè n'ottenne le provisioni fol. 3. : *Che esibendosi per parte di det. mag. D. Giuseppe Giordano l'original privilegio spedito in sua persona come Padre Onusto di dodici figli, lo debbiate trattare e far trattare franco ed immune di pagamenti di gabelle, ed altri pesi, conforme s'ordina in detto suo privilegio spedito da questa Regia Camera in beneficio di esso D. Giuseppe, e sua moglie, e per il numero di dodici figli, che conviveranno col medesimo, intendendovi in detto numero li Clerici, le Nutrici, e per un Servo ed una Serva tantum. Come anco lo debbiate trattare franco ed immune per l'industrie, che farà nel suo territorio per uso di sua famiglia tantum, e non per causa di mercanzia, purchè gli operarj non siano Cittadini. Nè altri godano di il privilegio. E ritrovando che dal primo di Settembre del passato anno 1732. innanzi, tempo che ha cominciato il presente affitto, il detto mag. D. Giuseppe Giordano abbia goduto maggior quantità per causa di franchigia di quello che sarà tassato in virtù di detto suo privilegio; in tal caso debbiate escomputarlo a quelle franchizie che dovrà godere da oggi avanti &c.*

Poteva D. Giuseppe Giordano esser contento dell'esecuzione di queste provisioni, le quali non erano se non vantaggiose per esso lui, nè con sua istanza fol. di mandarne la revocazione : imperciocchè nell'istanza, e nel decreto non si fa menzione de' pesi, a' quali egli è tenuto come Padre Onusto a tenor delle leggi non meno municipali che comuni : E per avventura il Procuratore dell'attuale Appaltatore non avea riflettuto, che di molto c'ne veniva gravato : Siccome di presente avendone avuta la notizia i difensori de' Creditori, a cui pur troppo preme, che quelle rendite universali non si vengano per ingiuste cagioni a diminuire, secondo preme eziandio al Regio Fisco; colla loro intelligenza si son fatte le convenute istanze nella Regia Camera non solo per la conferma di dette provisioni, con ottenerfene il *referat ad finem confirmandi*, ma si è con pieno memoriale domandata la dovuta providenza sopra di sette capi. Con aver parimente ottenute dal Signor Conte Luogotenente decretazione che il degnissimo Signor Presidente Commissario *tempore relationis facienda referat etiam contenta* nel detto memoriale.

Lo stesso si è praticato avverso le pretensioni di D. Andrea Pagano, le quali come hanno molta connessione con quelle di D. Giuseppe Giordano; così trascriveremo un per uno i detti sette capi, affinchè sopra ognun di essi si possa dimostrare la ragion dell'Appaltatore, e de' Creditori.

In cui si dimostra la giustizia della domanda dell' Appaltatore e Creditori, intorno al primo capo de' memoriali fol. 11., & 20., cioè: Che i mag. D. Andrea Pagano, e D. Giuseppe Giordano non debbiano esser franchi nè immuni di gabelle, se non per le lor persone, e delle lor mogli, e di que' figli che faranno domicilio nelle lor case, e nella Città di Lucera, e per un Servo, e Serva tantum, purchè i servi non sieno Cittadini: E che a rispetto de' Forestieri, che debbiano portare documenti di esser fuochi numerati, e di portare i pesi nella propria Patria. E circa a maggior numero di Servidori, che non debbiano godere immunità alcuna, come quelli, che non si terranno da essolore per necessità, ma per lusso.

Intorno a questo primo Capo a riguardo del Pagano non abbiamo alcuna provvidenza del Signor Presidente Commissario, ma si bene l'abbiamo circa al Giordano. Colle provvisioni degli 8. d'Agosto 1732. fol. 9. ater. ad istanza di essolui ordinò il Sig. Presidente: *dictus magn. D. Joseph. gaudeat pro se, & suis filiis, etiam in hac Civitate Neapoli commorantibus causa studii, totaq; familia, qua tenebat ante expeditionem privilegii.* Dipoi colla provvisione de' 12. Novembre 1733. fol. 3. ad istanza dell' Appaltatore rimò bene ordinare, che fusse egli franco ed immune per se, e per la moglie, e per il numero di dodici figli che convivessero col medesimo, intendendosi in detto numero Clerici, te nutrici, e per un servo, e una serva tantum, d. fol. 3.

Non avremo troppo a dilungarci, per manifestar la giustizia della domanda dell' Appaltatore, e del decreto del Sig. Presidente Commissario de' 12. Novembre 1733. come quella che da se stessa si manifesta, senza l'ajuto d'altra ragione. Noi non dubitamo se il Padre Onusto possa conseguire il privilegio della immunità, ancora quando i suoi figli non dimorino nella di lui casa, o sieno religiosi, ovvero assenti; e molto meno, qualora s'ieno in questa Città di Napoli causa studii: Essendo pur troppo vero, che il numero di dodici figli si componga col de' figliuoli, che vivono sotto la patria potestà, come di quelli, che vivono separati dal padre, siccome *Agela ad Mules ad §. 7., de immunitate qu. 3., & qu. 10., Revert. dec. 261., e ve n'è l'arrest. 151. de' 9. Gennaio 1554.*

L'equivoco nondimeno lo piglia la Parte: perchè suppone contro ogni ragione, che i Religiosi, gli assenti, quei che vivono *seorsim a patre*, non solo non minori il numero di dodici (il che non si merita in dubbio) ma che l'Appaltatore abbia a dare in denaro al padre quel diritto di gabella, che dovrebbe e' pagare, se i Religiosi, e coloro, che vivono *seorsim a patre*, convivessero con lui. Non è ella la più strana pretesione del mondo? L'Appaltatore non pretende esigere dal Padre Onusto alcun dramo pe' suoi figliuoli assenti: il Padre Onusto vuol egli il dramo della gabella; e se non se gli paga in danaro, lo vuole in natura di roba, e vuol vendere il pane franco, e per cui non si è pagata gabella, ad altri che la debbono pagare.

D. Andrea Pagano, e D. Giuseppe Giordano tengono i figliuoli in Napoli allo studio: è vero. Come e' vogliono praticare, per far costoro immuni? In denaro, non è tenuto certamente l'Appaltatore, e così si giudica tuttodì dal Tribunale della Regia Camera, non potendolo pretendere nè anche gli Ecclesiastici, e n'abbiamo, oltre degl'arresti generali, la fresca decisione nella causa della Città di Gra-

Gravina, approvata dal Regio Coll. Conf. In specie, o sia in natura di roba: Replichiamo alla parte: Chi consumerà quel pane franco? il figliuolo che stà in Napoli tre giorni distante; se gli manderà il pane duro, e muffato, pagherà il Padre il porto, e poi la gabella all'entrare in Napoli? queste sono le belle ciancie, da non farsi sentire in un Senato cotanto supremo, qual'è il Tribunale della Regia Camera.

Si conferma tutto ciò dal vedersi, che neppure nella stessa Città i figliuoli vivendo separati dal padre, sono immuni dalle gabelle, purchè non sia la paterna abitazione cotanto angusta, che per pura necessità i figliuoli separati dal Padre abbiano ad abitare. Eccone l'arresto generale, ch'è quello del primo di Ottobre 1582. ed in ordine 439. Laddove si stabilisce, che Manzo de' Firenze Padre onusto sia trattato immune; non ostante che: *aliquis ex ejus filiis habitet scorsim pro commodiori habitazione, dummodo omnes vivant sub paterna obedientia, sub uno pane, & in communi, absq; bonorum divisione.* E lo stesso si era determinato col detto Arr. 151., ivi: *& similiter gaudeant dicti ejus filii, donec sub patria potestate habitaverint, &c.*

Che però siam sicuri, che abbia a confermarci il decreto del Sign. Presidente de' 12. Novembre circa questa parte: *per il numero di dodici figli, che conviveranno col medesimo.*

Molto meno avremo a dire per dimostrar la giustizia del rimanente del decreto, cioè: *insendendovi in detto numero i Clerici, e la Nutrici.* Pretendeva D. Giuseppe Giordano, che i figli Chierici dovessero intendersi sopra al numero di dodici: cioè figurando prima in astratto il numero de' dodici figli, e poi aggiugnendovi i Chierici. Oltre ciò voleva la franchigia delle Nutrici de' Bambini che lattano, e non mangiano pane, oltre del numero de' dodici figli. Dipoi si è ristretta la pretensione a voler maggior franchigia per li figli Chierici, che per ogni altro de' dodici. Dio immortale! i Chierici non hanno immunità maggiore de' Napoletani, e de' figliuoli de' Padri onusti. N'abbiamo la tassa della Regia Camera nell'Arr. 653. de' 18. Novembre 1649. L'Appaltatore è contento trattare i Padri onusti, che sono in giudizio secondo la medesima tassa, e passarli per Chierici con tutti i figliuoli. Che perciò?

Egli è bene nondimeno saperli per fatto, che nella Città di Lucera si paga da colui, che non è franco, per la gabella della farina cartini cinque a tomolo, e' tomolo si computa di rotola cinquanta. Non si è negato alla Parte di darsi mezzo tomolo a persona, che frutta di pane (attento il grano forte di Puglia) rotola sèfanta, e per mezzo tomolo rotola trentacinque: Per la qual cosa irapassa di rotola cinque la tassa del detto Arr. 653. la quale ordina un rotolo di pane il giorno a Chierico. Onde crediamo, che resti provato, che sia giusta la domanda dell'Appaltatore, e giustissimo il decreto del Signor Presidente Commissario *fol. 2.* ordinante d'intendersi inclusi nel numero de' dodici i Chierici.

Nè farà ostacolo quel che aserisce la Parte, cioè che in Lucera i Preti, anche Chierici sieno trattati con maggiore immunità della tassa generale: imperciocchè, oltre la stranezza della pretensione, per appunto nell'Arr. sudetto si prevede l'abuso in contrario, e vi si dà la provvidenza, che dovelse il decreto generale avere la sua inviolabile osservanza per tutto il Regno, non ostante qualunque abuso in contrario, che fin'allora si fusse tenuto, colle parole, ivi: *Et proinde ita Regia Camera mandat idem observari in toto Regno, ut immunitates hucusq; concessæ prædictis Præbyteris & Clericis solvantur juxta prædictam novam taxam, & expediantur provisiones generales per totum Regnum, ac etiam provisiones particulares in quolibet contingenti casu, non obstante quacumq; observantia in contrarium hucusq; habita.*

Ma

Ma n'abbiamo la decisione freschissima della Regia Camera promulgata per la Città di Lucera medesima con quegli Ecclesiastici, a relazione dello stesso Signor Presidente Ram Commissario, colla quale si stabilì, che a rispetto di tutti gl'Ecclesiastici di essa Città si osservasse la detta tassa generale, e sene spedirono le provisioni in data de del passato anno 1733. atti, e c.

P Affiamo a sostenere l'altra parte del decreto ordinante l'immunità: e per un Servo, ed una Serva tantum. Colla provisione degli 8. Agosto 1732., fol. 9. si servì il Sig. Presidente ordinare l'immunità di tutta la famiglia, colle parole: *totaque familia, qua tenebat ante expeditionem privilegii*; Onde è stato necessario, che l'Appaltatore avesse fatto la sua istanza, per far dichiarare qual numero di Servidori si avesse ad intendere per tutta la famiglia che teneva prima la spedizione del privilegio: siccome si servì e dichiarare: *per un Servo, ed una Serva tantum*.

La Parte vuol farne dare in un altro equivoco. Col supposto, che prima della spedizione del privilegio D. Giuseppe Giordano teneva numero grande di Servidori, annoverandoli per infino a dieci, e che per tutti i Servidori e' sia immune, e fa un fallace argomento: *Che credete che per godere la franchigia di mezzo tomolo di farina il mese a servidore, io mi voglia gravare del peso di tenere più servidori di que' che tenevo prima della spedizione del privilegio! Non può presumersi: e però debbo esser esente per tutti quei servidori che tengo in casa fino al numero di dieci*. L'istessa pretensione fa D. Andrea Pagano.

Non è questo il motivo, per cui suppone l'Appaltatore, di avere ad essere immuni D. Andrea, e D. Giuseppe per un Servo ed una Serva tantum. La famiglia de' magnifici Pagani di Lucera è composta di più fratelli, tra' quali vi è il mag. D. Carlo Pagano, il quale vuol tenere il suo Servidore e la sua Serva a parte. Di vantaggio questa casa, come quella che è una delle più facoltose, e per tutti i versi delle più cospicue della Città, e D. Andrea tiene in moglie una Dama Napoletana di Saggio di Nido; è noto ad ognuno, che abbia vissuto sempre con fasto, e lusso eccedevole.

Maggiori circostanze concorrono contro D. Giuseppe Giordano. Questa nobil famiglia, come tiene una ben grande abitazione, ella è composta di quattro famiglie insieme unite: vi è quella di esso D. Giuseppe con la moglie, e figliuoli: vi è l'altra del mag. D. Elia Giordano fratello secondogenito anche ammogliato, e con Gentildonna riguardevole. S'aggiugne la famiglia della mag. D. Eugenia Rocco Suocera di D. Giuseppe. Ed oltre a ciò vi è la famiglia del mag. Pietro Giordano lor fratello naturale, che si tratta molto civilmente. Oltre di vivere tutti costoro franchi ed immuni da qualunque gabella per le lor bocche, che tutte si coprono sotto la franchigia di D. Giuseppe e de' suoi figliuoli, senza pagare cosa alcuna all'Appaltatore (di che ne faremo più sotto parola); sono obbligati a tener certamente grosso numero di Servidori, i quali hanno a servire a tanta gente. Di vantaggio vivono tutti con lusso, e oltrepassano l'ordinario mantenimento, che sogliono fare gli altri gentiluomini, che non sono d' inferior condizione ad essoloro: Conciossiachè chi non sa, che in una piccola Città, qual'è Lucera, la necessità de' Servidori a un gentiluomo non eccede il numero d'un servo, e d'una setta? Anzi anche in questa Città di Napoli le persone private con maggiore ostentazione non vivono.

Accertata questa notoria verità, chi potrà più dubitare della giustizia della domanda dell'Appaltatore, e del decreto del Signor Presidente Commissario, di averli a restringere la franchigia ad un Servo, ed una Serva tantum? Il Signor Iddio per sempre benedica queste famiglie cotanto riguardevoli, e le accresca sempre più il modo per la lor decorosa ostentazione; ma non perciò dovrà essere in parte a costo dell'Appaltatore, e a danno de' Creditori, nè in pregiudizio del Regio Fisco.

Ne

Ne giovi però fare un solo argomento , qual si è quello dal tutto alla parte, pel testo nella *l. qua de tota ff. de rei vind.* Qualora questi gentiluomini volessero tenere un numero di cento servitori ; sarebbe obbligato l' Appaltatore farli tutti essenti ? Certo che no ; ma s' avrebbe a ridurre a giusta meta un tal eccessivo numero . Come si avrebbe a praticare ? Attendersi il costume del Paese . Nella Città di Lucera i gentiluomini anche ammogliati , e con grossa famiglia si mantengono con un Servo ed una Serva ; e ve ne sono ancora , che tengono la Serva sola . Non potranno in vero negar le parti , che un numero così grande di Servidori sia eccessivo , e fuori del necessario , e che un Servo , e una Serva solo debbiano esser franchi .

Veggendosi pertanto , che un coral numero eccessivo di servitori sia superfluo , siam sicuri che la Regia Camera , e il Signor Presidente Commissario avrà a differire alle nostre dimande : dovendosi per ogni ragione evitare la superfluità , siccome riferisce Rolando a Valle *conf. 62. num. 30. , & seqq. lib. 3. seguitato dal Cardinal Tusco pract. conclus. tom. 7. lit. S. conclus. 895.* E la Rota Romana *decis. 702. num. 3. apud Farinac. part. 2. recens.* E nella *decis. 75. num. 8. eadem part. 2. ,* vuole , che per evitarfi la superfluità , non si dee allontanare dal costume , e dalla natura delle cose . Anzi nella *decis. 357. num. 1. d. part. 2. ammaestra : quod superfluitas non debet admitti etiam in quacumque materia favorabili , & in dispensatione .*

Il che ha via più luogo nella presente controversia, e specialmente contro di D. Giuseppe Giordano : poichè si vede , che i Servidori in gran numero non sono adetti al solo servizio de' Padri Onusti , ma di persone, che sono obbligate a pagar la gabella per essoloro , e pe' lor Servitori , quai sono le altre tre famiglie che abitano nella medesima casa .

A Vvengachè crediamo , per quanto abbiamo finora detto su questo primo capo , aver fondato la nostra ragione ; tuttavia però convenevol cosa farà rispondere brevemente agli argomenti della Parte .

In primo , toccante a qualche si allega del favore de' figliuoli , che sono assenti causa studii , che debbiano e' riputarfi presenti ; non dubitamo di questa verità . Ma non siamo nel caso , che l' Appaltatore pretenda alcun pagamento da' figliuoli assenti . Il Padre Onusto di tali figli , vuole introdurre roba soggetta al dritto della gabella , e fingere il caso , che gli essenti se l' avessero a manicare , e perciò non pagarne il dritto della gabella . Il che si è fatto vedere quanto sia improprio , e discordante dalla ragione , e dagli arresti generali della Regie Camera . Circa poi alle leggi , che si citano per dimostrare , che i Servi sieno dell' istessa famiglia del Padrone ; ricordiamo alla Parte , che le leggi de' Romani han parlato di veri Servi , i quali erano a tempo della Repubblica Romana gli schiavi , non già degli uomini liberi , e di quelli che prestavano la lor opera , che furono allora affatto sconosciuti , nè alcun Cittadino s' induceva a servire l' altro Cittadino . E sebbene nella *l. adiles etiam 25. §. familia ff. de adilit. edit.* si abbia , che *nomine familia venivano appellati etiam liberi homines , qui & bona fide serviunt , & alieni ;* dallo stesso contesto si fa chiaro , che gli uomini liberi , di cui parla il Testo , erano coloro , che ancorchè nati liberi , *bona fide* servivano , col supposto che fossero servi . Tanto vero che la question presente ha luogo nel solo caso , che i servidori sieno forestieri , e non Cittadini , nel qual caso , qualunque di condizion Servitori , pure sarebbero tenuti a portare i pesi *ut ceteri Cives* , di che ne farem parola nel §. 3. della presente nota . Il che farebbe diverso se il Padre Onusto teneffe schiavi , di cui han parlato le leggi de' Romani , che impropriamente si vogliono applicare al caso della presente controversia .

In cui si fa chiara la giusta domanda dell' Appaltatore , e Creditori , intorno al secondo capo de' memoriali di 20 fol. 11., e 20. : cioè , che toccante alle famiglie di D. Elia Giordano ammogliato fratello di D. Giuseppe , di Pietro Giordano fratello naturale , e di D. Eugenia Rocco suocera di esso D. Giuseppe , i quali tutti dimorano in una stessa abitazione ; debbiano le medesime persone essere astrette a pagare il fuoco per essoloro , e per li lor servi , e serve . E lo stesso s'abbia a ordinare per la persona di D. Carlo Pagano , che convive con D. Andrea suo fratello .

Non crediamo incontrare alcun dubbio sopra questo capo , imperciocchè i Padri Onusti sono immuni pe' loro figli , non già pe' fratelli , ovvero per altri , che con essoloro convivano : nè sappiamo qual ostacolo possa incontrarvi la Parte . Solo supplicamo i Signori del Tribunale della Camera , a compiacersi di ordinare , che come nella Città di Lucera si vive per gabelle , e non per tassa : di modo che possano le sudette persone non immuni non pagar nulla , e consumare per lo mantenimento il pane non ingabellato , e che entrerà nelle lor case sotto pretesto del Padre Onusto ; Così si abbiano ad astringere le stesse persone a pagare il fuoco alla Città , e per lei all' Appaltatore , secondochè , per evitar le frodi , hà più volte ordinato il Tribunale della Regia Camera in quei luoghi , ove non si vive per tassa , ed in particolare per la Città di Conversano , laddove vivendosi anche per gabelle , sono stati astretti i fratelli ed altre persone coabitanti con Preti a pagare il fuoco , non ostante che non si viva per tassa . Essendo tutto ciò limitato nel solo caso , che i fratelli e' congiunti sieno in istato cotanto deplorabile , e meschini , che non possano altrimenti vivere se non colla pagnotta del Prete ; secondo sta stabilito coll'arresto 57. §. *item quelli Preti , col quale espressamente si proibisce l'immunità a beneficio de' padri , fratelli , o altri parenti di essi Preti , come dalle parole ivi : In tali casu se declara , che non possano godere detta franchigia , se non per quelle cose , che bisognano all' uso e vitto d'essi Preti , e persone ecclesiastiche , e del Diacono tenessero tantum , EC-CETTOCHE SE MISERICORDITER FACESSERO LE SPESE A LORO PADRI , FRATRI , SEU PARENTI* e c. Cosa che non abbiano l'ardire neppur di supporre con pertone della qualità finora palesata , e per cui disputiamo del numero eccessivo di Servidori , e di lusso .

E saggiamente , come sempre suole , il signor Presidente Commissario colle dette provisioni de' 12. Novembre fol. 3. tra l'altro ch'egli ordinò , fu quello : *nè altri godano di detto privilegio* : essendo caduto assai in acconcio sull' esposto , che n'avea fatto l' Appaltatore , di averli ad obbligare le dette persone non esenti almeno al pagamento del fuoco .

La Parte però su di questo capo non si fa carico di niuna di queste difficoltà ; ma solo allegando l'autorità d'alcuni Dottori , i quali non han parlato se non nel caso che i congiunti fussero così meschini , che vivessero per misericordia di colui che gode il privilegio ; si restringe alla sola persona di D. Carlo Pagano . Stimiamo per tanto rispondere anche brevemente alle allegate autorità colla dottrina di Antonio Tesauro alla *decis. 267.* , e di Gaspare suo figliuolo all'aggiunta alla detta decisione , che ne gioveranno per doppio riguardo . Principalmente riferisce il detto Antonio alla detta *decis. num. 9.* la controversia : *Si pater effct dives , & Communitas*

nitas, cum qua contribuere tenetur, esset exilis, & pauper; nel qual capo ci conchiude, che non debbia esser esente il Padre Onusto, per l'autorità della Chiesa in l. semper §. demonstratur, vers. sexdecim, ff. de jure immunitat. per la ragione che egli n'allega ivi: leges enim sunt ita intelligenda, ne rem ad iniquitatem & duritiam reducant. E ne rapporta la decisione di quel Senato.

Gaspare suo figliuolo nella giunta alla detta decis. versic. an autem frater entra nell'articolo, se l'immunità del fratello Padre Onusto possa giovare all'altro fratello con esso lui abitante; e sebbene vi fusse l'autorità di Menochio per l'affermativa, nondimeno egli non solo è della contraria sentenza, ma ne riferisce la decisione di quel Senato contro l'opinione di Menochio, come dura e pericolosa, per la ragione: *ne immunitas in prejudicium Communitatis & pauperum onera solventium extendatur.* L'istesso han voluto Garon *ad conslit. Mediol. tit. 13. fol. 102.* il P. Merolla *tom. 3. Theol. moral. disput. 6. de privil. cap. 3. num. 106.* ed altri da questi Autori allegati. Posto questo per vero, crediamo che con tutta la giustizia abbian domandato l'Appaltatore e' Creditori, che le persone, che convivano con D. Andrea Pagano, e con D. Giuseppe Giordano, debbiano esser astretti a pagare almeno il fuoco a beneficio della Città, e per lei dell'Appaltatore: trattandosi di quattro fuochi, e con persone facoltose, ed all'incontro a beneficio d'una Università decotta, di cui più povera non può dirsi, e contro della quale si sono spediti gli ordini del Tribunale della Regia Camera, eziandio per averli a formare nuova tassa tra' suoi poveri Cittadini, oltre delle gravose gabelle che soffriscono. Quandochè attenta la qualità de' Padri Onusti che sono in giudizio, e le abbondanti facoltà di cui son forniti; giustamente potrebbe la Città di Lucera a rincontro dello Stato deplorabile, in cui ella è ridotta, far la domanda, di averli a dinegare l'immunità a una tale specie di Padri Onusti, per la ragione addotta dal detto Tesauro il giovane: Cioè acciò l'immunità non si stenda in pregiudizio della Communità poverissima, e di tanti miseri uomini che ne portano i pesi, in beneficio di persone facoltose, e che non sono premuti da niun bisogno.

S. III.

In cui si fa palese la sussistenza della domanda dell'Appaltatore, e Creditori, intorno al terzo capo de' memoriali fol. 11., & 20., cioè: Che toccante all'industrie, che si fanno da D. Andrea Pagano, e D. Giuseppe Giordano, non debbiano egli esser immuni, se non per quelle, che faranno pel mantenimento delle lor famiglie: cioè per la masseria di campo, per tanta quantità di grano, per quanto ne potran consumare per le loro case: E per gli animali, per quelli che dovranno servire per proprio uso, e non per mercatanzia. E circa i Custodi degli animali, anche per quelli che dovranno servire per proprio uso, che non sieno Cittadini, ma forestieri, e che portino i pesi nella lor patria; altrimenti dover esser tenuti al pagamento de' pesi e gabelle secondo gli altri Cittadini. E oltre di ciò dichiararsi, che pel rimanente delle industrie di vetovaglie ed animali per mercatanzia, e non debbano esser franchi in conto niuno, ma portare i pesi ut ceteri cives.

LA prima cosa; che dovrà premetterli sul punto delle industrie, sarà ch'è sia indubitato per fatto, che nel territorio della Città di Lucera niun Cittadino

B

abbia

abbia terreni proprij, e come alcuni pochi di luoghi pii, che non sono della presente ispezione; ma tutto il territorio è demanio universale: e sebbene per munificenza de' Serenissimi Re di Napoli della casa d'Angiò, tutto il territorio si ripartisca a' Cittadini, secondo la qualità di cadauno, in determinate porzioni, che si appellano *parfogne*, composte di certo numero di sowe, o sia misura di due versure e mezza; non dimeno non lascia di essere il territorio demanio universale. Di sorte che il Cittadino così della porzione, che secondo la sua qualità tiene assegnata, e dalla Città ripartitagli, come delle porzioni di altri Cittadini, ch'egli avrà preso in affitto; non potrà denominarsi vero ed assoluto padrone, nè avvalersene come di territorio proprio, ma bensì come di territorio universale.

Tanto vero, che avendo ottenuto alcuni Cittadini dalla Serenissima Regina Giovanna Seconda, di poter tenere le porzioni di territorio in proprietà, e in burgensatico; ad istanza della Città fu revocato, e con ispecial diploma ordinato, che i Cittadini non le potessero altrimenti tenere assegnate, se non nella stessa maniera, che era stato lor concesso l'intero territorio dagli altri Serenissimi Re. E n' assegna la ragione perciocchè la Città avendo fatto pubblico parlamento, avea ritrovato, che una tal concessione in proprietà: *plurimum esse damnosam* (son parole del privilegio) *Fisco nostro, & Universitati, & hominibus dictæ Civitatis Luceria, nec non majori Ecclesia Lucerina, quæ gabellam Bajulationis dictæ Civitatis possidet atque tenet, & a dictis territoriis ut plurimum gabella ipsa dependet, ec.* Eridusse l'essenza di detti territorii alla maniera: *ac eo modo & forma, quibus ipsi & eorum prædecessores hæcenus dicta territoria tenuerunt & possiderunt, ac illis usi & gavisii fuerunt, juxta eorum privilegiorum antiquorum prædecessorum nostrorum continentiam & tenorem ec.* Secondo si legge dal privilegio sudetto dell' anno 1431. a fol. 43. ad 46. *Process. intitolato Atti per il Regio Fisco ec. & proprie fol. 43. ater. lit. A. fol. 44. ater. lit. H.*

Verissimo egli è ancora per fatto, che quantunque i Cittadini di Lucera non portano alcun peso per le industrie, che essi fanno nel territorio di essa, di vettovaglie, o di animali; nientedimanco le gabelle, e' dazj di essa Città si ricavano coll' uso, e coltura del territorio: mentrechè per le masserie di campo, per il pane che si consuma dagli operarj, si viene da essoloro a riscuotere il dritto della gabella di un tomolo per ogni versura; secondo il computo fatto delle opere che vi si erogano. Oltre di ciò si riscuote il dritto della Piazza per la vendita de' grani ed altre vettovaglie che si fa a' forestieri: e finalmente sene ricava il prezzo della spiga, che cade dalle mani de' meritori, e resta ne' territorj, ne' quali s'introducono gli animali neri ad ingrassare. Gabelle, e dazj tutti, che niente fegiscono coloro, che fanno le industrie; ma si vengono a portare dagli operarj che vi lavorano, o da' forestieri, a cui si vendono le vettovaglie, ovvero da coloro, che comprano gli animali, o le lor carni: e che la Città riscuote per la maggior parte per cagion della Bagliva, e che furono considerate nel detto privilegio dicto fol. 43. at. dicto processu Atti per il Regio Fisco ec.

Incontrastabile si è parimente, che i Padri Onusti quanto si voglia sieno immuni da' pesi universali per le industrie che' facciano per proprio uso, ed eziandio per mercatanzia; lo sieno soltanto, qualora le facciano ne' territorii proprij, non già negli altrui, e molto meno ne' territorj universali, e demaniali. Tutto si è stabilito con decreti generali della Regia Camera notiffimi a' Signori Giudicanti: poiche sebbene coll'arresto 97. de' 13. Gennajo 1550. tra la Città dell' Aquila e Antonio Rivera al §. 8. si fùsse determinato, che'l Rivera per la gregge delle pecore in gran numero, e per l'armento delle vacche, e cavalli, ch' e' teneva per sua industria, e non per suo uso, non fùsse tenuto a contribuire alle gabelle; nondimeno nel detto §. 8. non si fa menzione, se quelle industrie si facevano ne'

ter-

territorj proprj o negli altrui, siccome nel susseguente §. 9. chiaramente sta spiegata la causale, perchè egli era immune il Rivera: cioè *ex quo fuit de rebus propriis*. E più chiaramente sta determinato nell'arresto 319. de' 15. Maggio 1557. tra l'Università di Maddaloni e Francesco Pascale, laddove tra l'altro, che si controversiva, egli era, se il detto Francesco fusse immune *in gabellis pro mercatura industria & victualium, qua venduntur, obventarum ex portionibus terrarum, quas dicitur Franciscus tenet ad parsonariam; consensu fuit provisum & decretum, quod solvat in omnibus*. Onde si vede, che quivi il Padre Onusto non fu esente per quelle industrie, che provenivano da que' terreni, che e'teneva *ad parsonariam*, e non erano proprj.

Anzi nell'arresto 680. de' 18. Febbraro 1653. viene stabilito, che Francesco Antonio Muscettola, il quale come Padre Onusto pretendeva doversi spedire a suo beneficio una patente generale d'esenzione per tutto il Regno; fusse egli esente da' pesi ordinarj, e straordinarj, e da altri vettigali, gabelle, e dazj, che s'impongono per l'Università del Regno, pel dilui uso tantum e de' suoi figli, *& non commercii causa*: siccome si legge dal detto arresto, ivi: *nec non pro eorum usu, & non commercii causa sint immunes ec. & debita patentes expediantur in forma ec.*

E stava già prima del detto arr. 97. determinato coll' altro arr. 76. de' 13. Gennajo 1546. ivi: *nec non pro ejus usu & familia, & non commercii causa*. E parimente nell' arr. 98. de' 24. Marzo 1550. tra Scipione Scozio, e i Gabelotti delle Sbarre di questa Città di Napoli, fu dichiarato esente il detto Scipione del diritto della gabella del vino, e greco, che proveniva *ex suis massariis tantum*: e solo si ebbe dubbio nel fatto, se quel vino effettivamente provenisse dalle sue masserie, ovvero da altrui poderi: nel qual caso non si ebbe per esente. Sopra del quale dubbio fu dato termine, con ordinarli l'annotazione del vino.

Ed egli è così certo similmente in pratica, che Lionardo Riccio all' annotazione alla Guida delle Università *cap. 11. num. 18.* lo attesta, e lo avvertisce, affinché non si pigli equivoco: facendo e' la differenza tra le industrie, e la mercatanzia; e tra le industrie, che si fanno ne' proprj stabili, e quelle che negli altrui terreni, lo attesta parimente Toro *comp. decis. verbo pater qui*.

Quindi crediamo, che resti dimostrato, che D. Andrea Pagano, e D. Giuseppe Giordano non possano esser immuni per le loro industrie di masserie di campo, ed animali, se non per quelle che faranno ne' proprj poderi per uso della lor famiglia, e non per mercatanzia: e che giustamente siesi ordinato dal Signor Presidente Commissario colle dette provisioni *fol. 3. ivi: Come lo debbiate trattare franco ed immune per l'industrie, che farà nel suo Territorio per uso di sua famiglia tantum, e non per causa di mercanzia*. E solo dovrà degnarsi il Signor Presidente Commissario e i Sig. del Tribunale della Reg. Camera, di spiegare, che sotto nome di suo Territorio non si debbiano intendere quelle porzioni del territorio universale, che si sono assegnate a D. Andrea, e a D. Giuseppe in terraggio, e molto meno i territorj universali, ch'e'tengono affittati da altri Cittadini, i quali n'hanno avuto l'assegnamento dalla medesima Città.

Non vorremmo però, che avendo trattato questo capo generalmente, si avesse a dare in qualche equivoco, in cui par che vorrebbe farci entrare la Parte. Nella Città di Lucera per le industrie delle masserie di campo non si esige da' massari e padroni di animali alcuna particolar gabella, per cagion della quale abbia ora a vedersi, se possa esserne esente il padre onusto. Tutta la controversia, che può cadere per le industrie circa questo capo, ella si è, se gli operarij, che coltivano la masseria di campo, o i custodi degli animali debbiano o no esser esenti dal pagamento di gabelle, soltanto perchè cotali industrie, o per proprio uso, ovvero per mercatanzia si facciano dal Padre Onusto.

Una tal controversia si scioglie agevolmente, conciossiachè se gli operarj e custodi degli animali faranno Cittadini; e in questo caso non sappiamo concepire in qual guisa il Padre Onusto possa esentarli da pesi universali, col pretesto che lavorino ne' suoi campi, o custodiscano i suoi animali. Ma qualora e' sieno forestieri, non dubitamo, che quante volte i medesimi sieno fuochi numerati nella lor patria, ed ivi portino i pesi; debbano esser trattati franchi delle gabelle, che pagano i Cittadini, per la volgar regola: *ne quis duplici onere gravetur*; E ve n' e' l'arresto 724. de' 14. Marzo 1661. tra i gabelloti della gabella della farina di Mischiagna ed alcuni forestieri, col quale si stabilì, che *tantum liceat unicuique extero, singulo quoque die, secum asportare rotulum unum panis tantum, ad hoc ut se alere possit*. E pure si trattava di que' forestieri, che venivano a lavorare nella Terra di Mischiagna da' luoghi convicini, donde avessero potuto condurne il pane.

Quest' azione nondimeno non la possono sperimentare D. Andrea Pagano, e D. Giuseppe Giordano: mentrechè è un beneficio che spetterebbe agli operarj, non già al massaro di Campo o al padrone degli animali: nè la mente del Tribunale della Regia Camera ella è stata giammai di dare immunità niuna a persone, quanto si vogliono privilegiate, per gli operarj, perche e' sieno Cittadini o forestieri. Di forte che essendosi coll'arresto 350. de' 3. Dicembre 1602. determinata la controversia tra Marc' Antonio Lombardo della Città di Troja, e l' Università di essa Città, sopra l' immunità in gabellis, che il detto Marc' Antonio pretendeva godere pel vitto degli operarj forestieri, ch' e' teneva per custodi de' suoi animali, e per la coltura delle terre falde della Regia Duana di Foggia (per cui supponeva esser certamente franco da qualunque peso per quelle industrie) colla quale determinazione si stabilì: *quod si famuli sint exteri, & non habitantes in dicta Civitate Troja pro ordinaria habitatione, & reperirentur alibi numerati, & illic solvant ut alii cives; tractentur immunes &c.*; Questa decisione non fu però per far godere il minimo emolumento al Lombardo per le franchigie ch' e' pretendeva per le industrie che faceva nelle terre falde; ma ben vero la mente del Tribunale ella si fu di stabilire, che l' arresto avesse luogo, qualora l' immunità venisse a cedere a beneficio degli operarj, non già a pro del Lombardo, a cui non compete niuna azione per l' esenzione degli operarj forestieri. Ecco le parole della nota, che specialmente vien fatta all' arresto. *Advertendum est, quod post interpositionem hujus decreti, quia dubitari poterat, si hac immunitas cedebat in beneficium Marci Antonij, cum mens Regia Camera fuisset, ut cederet ad beneficium famulorum; aliud interposuit decretum, quo fuit ordinatum, ut hac immunitas cederet ad beneficium famulorum, prout ex libro notariorum percepi, in quo sequens legitur notamentum. Die lunæ 15. Decembris 1602. Proponente Domino Montalvo, fuit provisum, quod in decreto interposito in beneficium Marci Antonij Lombardo sub die tertia presentis mensis addatur: si gabella cedit ad beneficium operariorum.*

Per appunto questo e il caso della presente controversia. Pretendono D. Andrea Pagano, e D. Giuseppe Giordano non già come affittatori di terre falde (qual era il Lombardo, che pretendeva esser immune della gabella del pane, che da franco la Regia Corte a coloro, che le terre falde coltivano, e vi pascolano i loro animali); ma come Padri Onusti goder la franchigia del pane, che si consuma dagli operarj nelle materie di campo ch' e' fanno, o da' custodi degli animali loro: si viene alla differenza, se gli operarj sieno Cittadini o forestieri; ma non però compete alla parte niuna azione, ne si possono pur giovare di questa distinzione. Imperciocchè o la petizione si fa dagli operarj, ed allora avrà luogo l' arresto, per le parole della spiegazione: *si gabella cedit ad beneficium operariorum*: Ovvero si vuole che abbia a cedere a beneficio del massaro, e del pa-

BMB.

padrone degli animali , siccome si pretende dal nostro Contradittore ; e in questi termini egli è privo d' ogni fondamento di ragione , e la sua pretensione resterà vana, e ripugnante agli arresti e decreti generali di quel Supremo Tribunale , da cui s' attende la provvidenza.

Invero egli è pur troppo strano, che non essendo nella Città di Lucera imposto niun peso di gabella sulle industrie ; i nostri Padri Onusti il vogliono affettare , col voler far esenti a lor riguardo gli operarj , che coltivano i campi , e custodiscono gli animali , e voler che ceda l' esenzion de' forestieri a lor beneficio !

Adunque per qualunque verso si voglia prendere la domanda dell' Appaltatore , e de' Creditori su questo capo , si vede ella fondata su la ragione : e viapù si scorre giusta la provvidenza già data dal Signor Presidente Commissario colla provvisione fol. 3. nelle parole immediate seguenti : *parchè gli Operarj non sieno Cartadesi* . E preghiamo solo il Tribunale della Regia Camera e lo stesso Signor Presidente Commissario, a degnarsi d' aggiugnervi giusta la dichiarazione dell' arresto 550. *Et dummodo gabella cedat in beneficium operariorum* .

E con ciò crediamo superfluo di rispondere a ciò che si è sforzato esagerar la parte su questo capo , intorno a far comparire i Padri Onusti esenti eziandio per le mercatanzie , e per le industrie che essi fanno anche in alieni territorj ; Imperciocchè gli arresti , che si sono in contrario allegati , o parlano per l' uso proprio delle famiglie del Padre Onusto , e non per mercatanzia , ovvero nelle industrie che si fanno dalle persone esenti ne' proprj poderi . L'arresto 97. è stato da noi disopra esaminato , che parla dell' esenzione, *ex quo fuit de rebus propriis* . La decisione 391 di Sanfelice favella dell' immunità della manna , *qua colligebat ex suis pradiis* . L'arresto 377. delle industrie , *qua dicitur pater duodecim filiorum pro usu suo tenebat* . L'altro arresto 494. che parla anche di mercatanzia, sta fondato sulla miseria del padre onusto , che non aveva altro modo di vivere , *ivi : quod si non possides bona ex quibus possit se , & filios , & familiam alere* . E pure soggiugne : *dummodo lucrum ex ea proveniens non excedat ejus & familiae usum , & victum* . E finalmente non è adattabile l' arresto 636. , il quale parla di un Padre Onusto che viveva colla sua povera famiglia coll' arte di comprar pelli crude e pudride ; che poi accomodate rivendeva .

Al' incontro i Padri Onusti che sono in giudizio son persone cotanto facultose ed abbondanti di averi , che non si son trattenuti di domandar le franchigie per dieci Servidori : e dall' altra parte l' Università che vuoi che vi foccumba , è poverissima , e basta dirsi decotta . E finalmente neppur siam nel caso di negar l' immunità a' padri onusti , ma d' impedire che essi s' ingrassino viapù dell' indebito guadagno, di avere a vendere le franchigie agli operarj o ad altre persone che debbono portare i pesi nella Città ugualmente cogli altri .

§. IV.

Ove si fa palese la validità della petizione dell' Appaltatore , e Creditori circa al 4. e 5. capo de' memoriali fol. 11. & 20. , cioè : Che D. Andrea Pagano , e D. Giuseppe Giordano non debbiano esser franchi per la gabella del vino , se non per quella quantità che servirà per proprio uso e della lor famiglia : e non per quel vino , che venderanno a' Cittadini : attento che la gabella non si pretende , quando s' introduce il vino Cittadino , ma nel solo caso di vendita . E che non debbiano esser immuni della gabella della Piazza que' Vaticali e forestieri , che compreranno le vettovaglie , che i detti Padri Onusti raccolgono ne' territorj demaniali della Città di Lucera , eziandio assegnati a' medesimi , o da altri affittati : poichè tal dazio si paga da' compratori forestieri , e non da' venditori .

P Et dimostrare la giustizia della domanda , che si contiene in questo capo , conviene premettere per fatto , che nella Città di Lucera si riscuotono due dazj sul vino . Il primo quando s' immette nella Città vino forestiero : il qual dazio si paga così da' Cittadini come dagli Stranieri , che sene vogliono servire eziandio per uso proprio , ancorchè non lo vendessero ad altri . Il secondo , si paga quando si vende il vino o cittadino , o forestiere a minuto . Ambidue i quali dazj sono di carlini cinque a soma , o sia di un carlino a barile di sessanta carrafe .

Posto per verissimo, siccome egli è questo fatto , non dubita mo che il Padre Onusto debba esser esente dalla prima specie di dazio : cioè nel caso , ch'ei voglia comprar vino cittadino , ovvero forestiere , e immetterlo nella Città per proprio uso . Non così però per la seconda specie di dazio , cioè quante volte s' voglia vendere il vino che raccoglie da' suoi poderi : Conciossiachè in questo caso il dazio del vino non si paga già dal venditore , ma dal compratore : mentrèchè per li vini che nascono ne' territorj della Città si riscuote il dazio , non già quando s' introducono , avvengachè colui che gl' introduce , se gli consumasse tutti per uso proprio o delle sue industrie , in qualunque quantità e' siano ; ma quando sene venda qualche quantità a minuto si riscuote il dazio di un carlino a barile : E la Città che dà l'attesa al vino , ha riguardo alla gabella , e la dà di un carlino di più a barile , affinchè il Venditore non ne patisca alcun detrimento .

Di questo dazio , o gabella non sono esenti neppure i Preti , e' Luoghi Pii , a' quali sol tanto nell'anno 1666. si accordò la sola quarta parte della gabella del vino che fossero per vendere : sebbene qualora andassero a comperarlo ne fossero esenti dell'intero diritto , siccome tutto costa da pubblico istrumento rogato a' 19. Maggio del detto anno 1666. tra la Città di Lucera e gli Ecclesiastici della medesima , e per loro col Vescovo di quel tempo , precedente pubblico parlamento , e roborato di Regio Assenso , e parimente col voto e parere dello Spettabile Reggente Navarro , e del Vescovo di Troja , a' quali si erano rimesse quelle differenze , fol. 11. , & seqq. Atti per il mag. Notar Basilio Vigilante Appaltatore cogli Ecclesiastici di detta Città sopra le franchizie della gabella del vino .

In questo strumento , tra l'altro che allora si pretendeva dagli Ecclesiastici , si era , che per la vendita del vino a minuto , si volevano essi ritenere la metà della gabella (neppure l'intero diritto , siccome ora francamente stanno pretendendo i nostri padri onusti) secondo si legge dal detto istrumento , ivi : *pro gabella vini , & pra-*

Et precipue pro venditione a minuto, intendentes se retinere medietatem gabella predicta, qua a personis laicis emptoribus solvitur ad beneficium dicta Civitatis &c. fol. 2., & ater. lit. A. dicto processu. E fu determinato, e solennemente stabilito nel modo seguente.

A Reverendi Canonici, Abati, ed altre dignità carraffe sei, a Sacerdoti e Clerici beneficiati carraffe quattro di franchizie per ciascheduno il giorno, a Clerici semplici carraffe due di franchizie per ciascheduno il giorno. **ET TUTTO CIO' A RISPETTO DI CHI COMPRA.** Ed a rispetto poi a quelle persone Ecclesiastiche, che venderanno il vino a minuto, è stato determinato dall' Illustriss. Signor Duca della Palata Reggente Navarro, e Illustriss. Vescovo di Troja, che del vino che esse **VENDERANNO**, debbiano primieramente levarsi tutte e qualsivogliano bollette, che esse persone Ecclesiastiche avranno ricevuto alla vendita di detto vino, e il di più di essa gabella, che avranno ricevuto in danari, tre parti di detta gabella debbia andare in beneficio della Città, e suoi gabelloti, e la quarta parte restante debbia andare in beneficio di esse persone Ecclesiastiche venditrici: quando però il vino, che da detti Ecclesiastici si venderà, sarà provenuto da vigne patrimoniali, mentre tutte quello provenirà da vigne donate, comprate, affittate, aut alio quovis modo perveniranno, fuorchè delle dette vigne patrimoniali; in tal caso siano tenute dette persone Ecclesiastiche pagare intieramente la gabella, senza ritenzione alcuna in loro potere ec. fol. 3. ater. & 4. & fol. 14., di detti atti per il mag. Basilio Vigilante.

Dal contesto del quale istrumento chiaramente si ravvisa la differenza, che si fa nella Città di Lucera tra colui, che vende il vino, e quello che il compera: conciossiachè quantunque col detto accordo ed arbitramento si fussero fatti immuni della gabella gli Ecclesiastici e luoghi pii, qualora comperassero il vino; s'obbligarono tuttavia a pagarla, quando lo vendessero: e solamente si esentarono per la quarta parte del diritto di gabella di quel vino, che si raccoglieva nelle vigne patrimoniali. Onde si vede e si tocca con mano colla pruova di pubblici strumenti, che non sia un ingegnoso ritrovato, secondochè con fronte serena s'è fatto lecito asserir la Parte; ma è una verità di cui non può averfi ombra di dubbio.

Nè può controversarsi l'osservanza di questo strumento in quanto alla gabella del vino degli Ecclesiastici, perciocchè fu ratificato nell'anno 1688. con altro pubblico strumento, che sta presentato ne medesimi atti a fol. 1. ad 10. E nell'anno 1727. ad istanza dell'Appaltatore Vigilante, specialmente per la gabella del vino, s'ordinò l'esecuzione, secondo sene spedirono le provisioni precedente istanza fiscale fol. 18. ater. 19. & 20. di detti atti.

Non è adunque una nostra capricciosa invenzione, siccome crede la Parte, ma si ritrova, come si è detto, stabilito con due pubblici strumenti cogli Ecclesiastici e Luoghi Pii: immunità maggiore de' quali non possono pretendere i padri onusti. E parimente si era già prima di detto accordo, ordinato dalla Regia Camera con provisioni de' 12. Gennajo 1665. ordinanti che si dovessero **astringere e far astringere i Napoletani ed altri privilegiati a pagar la gabella ad essa Università esponente e Gabelloti per li vini, che si vendono a minuto, non ostante le lor pretensioni d'essero franchi in virtù de' detti loro privilegj: quale non si estende in questo caso, mentre i Napoletani veneriano a goderse della detta gabella, conceduta solo all'Università predetta con il Regio Assenso, per sovvenire alla sodisfazione delli Regj pagamenti fiscali, e pesi che tiene ec.** Avverso delle quali preinserte provisioni essendone comparsi alcuni di detti Napoletani, ed avendone dato memoriale a S. Em. per Collaterale, è stato ordinato; che questa Regia Camera proceda di giustizia in detta causa, ed essendosi fatta monizione alle parti, e poi proposto detto negozio al Signor Presidente Ardia Commissario; è stato per quello *andis partibus* provisto, ed ordinato; siccome colla presente vi dicemo, ed ordinamo, che **debbiate le preinserte provisioni, e quanto per quelle**

quelle si ordina ad unguem eseguirle ed osservare, far eseguirle ed osservare juxta loro forma continenza e tenere, non ostante qualsivoglia opposizione di detti Napoletani, ed altri privilegiati. In virtù delle quali *POSSI DETTA CITTA PONERE VN. UOMO DENTRO LE CANTINE DI DETTI PRIVILEGIATI, ACCIO' POSSI ESIGERE LA GABELLA PREDETTA IN BENEFICIO DI DETTA CITTA*, con farne tutte le diligenze per l'esazione della gabella, eziam in conformità del Regio Assenso spedito dal Regio Collateral Consiglio ad istanza degli Eletti di detta Città sotto li 12. Ottobre 1664., e così da tutti si esegua sotto pena di ducati mille Regio Fisco, e c.

Egli è vero, che allora il dazio era maggiore, e ascendeva a quattro volte più, cioè di carlini quattro a barile quando si vendeva il vino a tornesi quattro la carafa, e il terzo del prezzo di esso quando si vendeva a minor prezzo; nondimeno non pertanto si è mutato il dazio, o si è accresciuta maggior ragione a' privilegiati, perchè sia ribassato a un carlino a barile: il che è avvenuto, perchè si riputò troppo stravagante il peso di carlini quattro a barile.

Nè gioverà alla Parte l'asserire, che Vito Lombardo Padre Onusto avesse ottenute provisioni del Signor Presidente Commissario confirmate per *Regiam Camera* per l'esenzione di questa gabella imperciocchè per questa causa non fu intesa in Ruota la Città, nè gl'interessati: senza dubbio giammai i Signori della Regia Camera hanno inteso queste ragioni, di forte che avutone notizia la Città di Lucera, n'ha portato il rimedio di *restitutione in integrum*, che ancora sta pendente; e perciò, se al presente avrem la sorte di far sentire le nostre ragioni al Tribunale della Reg. Cam., speriamo, che abbia a ordinarsi, esse *deferendum petita restitutioni in integrum*, e che i Padri Onusti, o per dir meglio, coloro, che comprano il vino a minuto da' Padri Onusti, non possano esser franchi dal dazio di un carlino a barile, come quello che non si esige dal venditore privilegiato, ma dal compratore, eccetto nel solo caso che i Padri Onusti vogliano introdurre vini forestieri, ovvero qualora comprassero essi i vini per uso loro e della lor famiglia: poichè allora verrebbero essi a pagarne il dazio, e convenevol cosa farà che sieno esenti.

Quanto si è detto per la gabella del vino, via più ha luogo pel dazio della Piazza: imperciocchè non meno cadaun Cittadino, che i Padri Onusti non pagano alcun dritto di piazza per la compra e vendita delle lor vettovaglie, allorchè co' Cittadini contrattano: La Piazza si esige soltanto, qualora vengano a comprar le vettovaglie i Vaticali forestieri, i quali dopo aver pagato il prezzo di esse a' venditori, son tenuti a pagare grana diciotto a once per la Piazza, e oltre di ciò la corriuta, ed altro; de' quali dritti sono esenti i compratori Cittadini. Come adunque i nostri Padri Onusti vogliono pretendere, che costesti forestieri, perchè comprano le lor vettovaglie, abbiano ad esser esenti della piazza, che niuno si ha sognato, che si riscuota da' Padri Onusti, ne da verun venditore? La pretensione non può essere ne la più nuova ne la più strana del mondo. Non lo pretendono i Preti, non i luoghi pij, nè altro privilegiato, se non solo questi nostri Padri Onusti! anzi il solo D. Andtea Pagano.

Restano pertanto evacuate tutte le opposizioni della Parte, la quale con mendicati attestati vorrebbe dare a dividere che la gabella del vino, o della Piazza si paghi da' venditori, e non da' compratori: quandochè non se n'è potuto portare maggior documento di più pubblici strumenti, e l'osservanza sempremai tenuta. Svanisce eziandio l'argomento, che fa la Parte, in dicendo, che qualora si riscotesse la gabella del vino nella maniera da noi rappresentata, non si farebbe differenza dalle persone privilegiate alle non privilegiate: il qual argomento, come che non pruovi niente; nondimeno è una fallacia: essendosi dimostrato, che nella Città di Lucera le persone privilegiate effettivamente sono esenti dalla gabella

bella del vino quando sieno compratori, o quando vogliano introdurre il vino forestiero.

Nè tampoco ha luogo il §.9. dell'arresto 97. che fa immune quel Padre Onusto dalla gabella del vino, che raccoglieva da' suoi poderi, e anche dipoi vendeva: perciocchè l'arresto non fa distinzione se ivi nella Città dell'Aquila la gabella del vino si pagasse dal vino che si vendeva a minuto: e certamente dovette parlare della gabella imposta sul vino che s'introduceva, (secondo si pratica in quasi tutte le Università del Regno, nelle quali si paga la gabella del vino, che si raccoglie, non già di quello che si vende). Che poi quel Padre Onusto Aquilano per accidente vendeva il vino, non era che principalmente ne pagassero la gabella i compratori, come è nel caso nostro; ma *secundario*: onde non ha luogo l'arresto ne' termini di questa causa.

In questi termini ancora n'abbiamo la decisione della Regia Camera riferita da Reverterio *dec. 18.* per la disposizione del testo in *l. locatio §. fin. ff. de publican. & veftigal.*, col quale si osserva, *quod licet Fiscus sit a gabellis immunis, tamen mercatores a Fisco ementes nullatenus immunes reputantur, & per hunc textum* (son parole della detta decisione) *in ementibus a Clericis hoc individualiter dixerunt Dynus, & alii alibi. Etenim jus hoc Clericum non concernit, sed laicum employem, & cessat prorsus omne privilegium, cum in laicum transferuntur &c.*

E il Reggente de Marinis *observ. ad dictam dec. 18.* rapportando che i laici, che comprano i frutti de' beni patrimoniali de' Chierici, son tenuti a pagar il dritto della Dogana, *sive aliarum gabellarum solutionem*; amplia questa proposizione con infinito numero di DD. per la massima ch'egli adduce *num. 4. ivi; immunitatem alicui concessam, ut pro fructibus sui pradii gabellam non solvat, nullatenus extendi posse ad personas fructus illos ementes, & conducentes; nisi immunitas non persona sed rei concessa esset: sicque hoc privilegium esset reale, non autem personale, quia tunc ad quemcumque res transiret, cum ejus privilegio & immunitate transire diceretur, l. 4. §. quamquam, ff. de censibus, Staiivano conf. 28. per totum, ubi D. Consil. nepos addens, Capibianco de Baronibus lib. 2. cap. 85. num. 28. E lo stesso de Marinis *resolution. lib. 1. cap. 169. 4. totum.* avea sostenuto il medesimo sentimento coll'autorità di moltissimi Dottori comunemente seguitata, siccome si riferisce da Rodoerio, e dal Canonico di Luca nella decisione, e nella migliorazione dièto *cap. 169.* E quelch'è più, è stata seguitata dagli autori Ecclesiastici, ed in particolare dal Cardinal de Luca *de regalib. discurs. 55.* e ne son nate le decisioni della Ruota Romana.*

Ma per altre ragioni ancora si rende giustissima la domanda dell'Appaltatore, e Creditori, cioè perchè il frutto di questi corpi, come di dazj, che sono membri della Bagliva, la quale sta tutta assegnata a' Creditori per crediti contratti dalla Città *ante expeditionem privilegij*; non possono esserne esenti i Padri Onusti. Ma perchè di questo n'avremo a fare special parola nel §.6., ci rimettiamo a quanto ne diremo poco appresso.

In cui dichiara la domanda dell' Appaltatore e Creditori , intorno al sesto capo de' memoriali fol. 11., & 20. cioè dire: Che D. Andrea Pagano e D. Giuseppe Giordano debbiano astringersi al pagamento detto del quattro e sei, come quello chi si esige per cagion della fida degli animali de' forestieri, e degl' indomiti de' Cittadini, il quale jus di fida è proprio della Città, e compreso nel corpo della Bagliva. E per questo, così per tutti i territorj demaniali di essa, come per quelle porzioni demaniali della medesima, che si trovano ripartiti a' detti Pagano e Giordano, per li quali non hanno altra facoltà, se non l'uso di essi territorj per la coltura, e per il pascolo de' buoi aratorj: ma per gli erbaggi degli animali forestieri, e di quelli indomiti de' Cittadini si dee riscuotere il detto pagamento del quattro e sei, per cui non è esente niun Padre Onusto, nè altra persona privilegiata.

PER la difesa della giustizia di questo capo conviene premettere alcuni fatti, attenti a quali non si metterà ella nel minimo dubbio.

Egli è certo per fatto, che il pagamento appellato *del quattro e sei* non si riscuote sopra di alcun territorio particolare de' Cittadini; ma ben vero sopra di territorj universali e demaniali della Città, i quali si ritrovano tutti distribuiti a' medesimi Cittadini secondo la lor qualità e condizione per uso di coltura *tantum*, cioè per seminarvi vettovaglie, e per il pascolo di buoi aratorj, sopra di cui non si esige il pagamento suddetto di ducati quattro a carro di mezzana arrotta, o sia lavorio infadito, e di ducati sei a carro di mezzana alborata e calda. Di sorte che, quando si fa il compasso dall' Agrimensore de' territorj, che deggiono esser soggetti al detto pagamento, sene deducano prima di ogni altro que' territorj, i quali sono addetti alla coltura, o al pascolo de' buoi aratorj, e l' di più che resta, qual erbaggio di animali indomiti di Cittadini o de' forestieri, rimane soggetto al quattro e sei. Verità che non ci contrasterà la Parte: e quando pur la negasse, si può chiarire dagli atti del compasso, che si fa ognianno dall' Agrimensore coll' intervento de' deputati de' Creditori, e della Città.

Certissimo si è ancora, che a caduno Cittadino secondo la sua qualità e condizione si assegna dalla Città tanta e determinata quantità di territorio demaniale, e non più, quanta ne possa e coltivare. E venendo al particolare di D. Andrea Pagano, e D. Giuseppe Giordano, che come Nobili han sortito il ripartimento di some sessanta di terraggio, che compongono la quantità di versure cencinquanta di territorio demaniale; si ritrova loro assegnato in versure cinquanta di mezzana calda, per poterse ne egli avvalere per uso di pascolo di buoi aratorj, ed altre versure cento di mezzana arrotta, e di lavorio per uso di masserie di campo, o sia per la coltura, e semina di vittuaglie.

Di questo territorio demaniale assegnato a' Cittadini non sene possono egli avvalere, per altr'uso, che per quello della coltura, e per lo pascolo de' buoi aratorj. Tanto vero, che possedendosi questo territorio dalla Città in virtù di amplissimi privilegi, in essi espressamente vien proibito, che non possa niun Cittadino avvalersi del territorio per altro uso, che per quello della coltura, e per lo pascolo de' buoi aratorj, siccome si legge dal privilegio del Serenissimo Re Carlo Secondo d'Angiò

d' Angiò dell' anno 1301., colle parole ivi: *Item quod nulli seculari, vel Ecclesiastica persone liceat defensam facere infra territorium ejusdem Terræ, nisi de illa tantummodo quantitate pro præcisa, quæ competenter & bono modo sufficiat pascuis bovum, & aliorum animalium suorum domitorum, & hoc debet discernere ille, qui præerit habitationi Terræ prædictæ, &c. fol. 2. processu Acti per il Regio Fisco &c.* E l' istesso sta ripetito con altro privilegio dello stesso Principe dell' anno 1302. fol. 26. at. dicto processu lit. H. Ed avvalendosene i Cittadini per pascolo di animali forestieri, odi animali indomiti proprj, sta espressamente riserbato nel privilegio al Serenissimo Re concedente; che allora la fida spetti alla Regia Corte, cui exterorum affidatura debetur. E prima: *quod non liceat ei ducere, seu duci facere aliqua de armentis vel gregibus suis, aut alienis, nisi ea tantummodo DE ANIMALIBUS SUI DOMITIS, quæ necessaria sint usui, & commoditatibus suis & personarum domorum eorum sitarum infra territorium ejusdem Terræ,* Per evitar l' assurdo: *quod possent plura quam hactenus affidare in emolumentum suum, & gravamen civium dictæ Terræ, ac etiam in dispendium curiæ, CUI EXTERORUM AFFIRATURA DEBETUR fol. 19. at. dicto processu, & fol. 25. at. & 26.* Ordinando espressamente, che con questa condizione e non altrimenti s' intendesse acquistata da chi che sia quella Cittadinanza e la concessione del territorio, sotto la pena a' controvenienti della perdita delle terre assegnate o assegnande, e della partecipazione della Cittadinanza, colle parole ivi: *cedant a jure domorum & terrarum eis assignatarum vel assignandarum, & a participio civilitatis ejusdem Terræ, cum sub ista conditione &c. fol. 20. & 26. dicto processu.* La qual ragione della fida dipoi si è acquistata dalla Città colla compra, ch' ella fe della Bagliva nell' anno 1592. fol. 35. & seqq.

Ma perocchè fatta padrona della Bagliva, veniva ella amministrata da' medesimi Cittadini e persone potenti, i quali talvolta si abusavano del privilegio, e si servivano del territorio ad altro uso, che a quello, per cui si era destinato, con fraudare il pagamento della fida; incominciarono ad andare in perdizione le rendite universali, e si dedusse il patrimonio nella Regia Camera; dove i Creditori aperti gli occhi, fecero più istanze per l'efazione della fida, e per la sodisfazione de' loro crediti. In fatti essendosi dati gli ordini opportuni, e commessane l'efecuzione al Signor Presidente Governatore della Doana di Foggia, si tenne in Lucera un pubblico, e general parlamento di molti giorni nel mese di Ottobre 1692., in cui essendo intervenuti de' zelanti Cittadini, non solo dichiararono la verità di questi fatti; ma conchiusero, e propriamente nel terzo e quarto capo di detto parlamento (son parole della pubblica conclusione) *Che si dovesse assegnare ad ogni Cittadino la rata delle mezzane salde per il numero de' bovi, che realmente possiede per la coltura tantum, giusta la norma che usa la Regia Doana di Foggia nell' affitto di terre salde, per il qual pascolo de' bovi si avesse a pagare il terraggio tantum, senza nessun altro pagamento ec. E che per il di più delle mezzane salde, ed insaldende resti la ragione alla Città di venderle (cioè di venderne l'erba) per gli animali indomiti de' Cittadini tantum, come sono giumente, vacche, ed altri, alla ragione di ducati dodeci il carro; e quelle che si hanno da insaldire, alla ragione di ducati sei il carro ec. E che il Cittadino compratore non possa fidarvi nessuno animale di forestieri, essendo desso jus della Città ec.* Questo pagamento poi di ducati dodeci e sei a carro fu moderato di consenso anche de' Creditori in tempo dell'interposizione del Regio Assenso a ducati sei e quattro, come tutto si legge dal processo di Collaterale intitolato *Acti tra li massari di campo della Città di Lucera colli Creditori fisealari ad istromentarii di detta Città a fol. 129. ad fol. 223. & proprie fol. 172. ater. & 178.*

La ragione, perche si conchiuse questo capo, fu esposta nel parlamento da uno de' zelanti Patrizj degno di eterna laude, chiamato Alberto Insozzi, il di cui voto

fu quello che si conchiuse : Di grazia ne sia lecito trascrivere parte delle parole, come quelle che sono molto convenienti alla presente causa.

Albergo Jasozi ec. dice che il territorio fu concesso alli Cittadini di questa predetta Città specialmente e precisamente per la coltura, e non per il pascolo di animali indomiti, quali furono espressamente proibiti ec. E passando poi al jus di esigere questa fida degli animali indomiti de' Cittadini, per cui si tassò il detto pagamento; va egli dimostrando che spetta alla Città per la ragion della compra della Bagliva, colle parole, ivi; Detto jus si è acquistato della Città sì per la compra delle Bagliva fatta dalla Regia Corte nel 1592., come per ultima transazione fatta nell' anno passato in dusati dieci mila col Regio Fisco; in questo caso tutto il dì più che delle tomola due di terraggio che per ciascheduna soma di pascolo delle dette terre sene può ricavare, deve necessariamente andare a beneficio dell' Università. Per tanto tutto il territorio soverchierà alla coltura, la Città debbia primieramente affittarlo per pascolo d' animali indomiti de' Cittadini ec. E il dì più per animali forestieri. Quale jus di fidare animali de' forestieri sia assolutamente della Città, con prerogati va di affittarlo quanto più si potrà ec. fol. 181. & ater.

Egli è vero che per praticare ed eseguire questa conclusione, insorsero gravissimi litigi, e nel Regio Collaterale in tempo dell' interposizione del Regio Assenso, e nella Reg. Cam., dove si questionò se il jus della fida fusse effettivamente della Città, compreso nel corpo della Bagliva; ma questi litigi furono terminati. E come si terminarono? Con decreti fatti di consenso delle parti medesime, che erano i massari di campo Cittadini, i quali si opponevano a' Creditori: come coloro, che vinti dalla forza della verità, non poterono far a meno tra qualche tempo di confessarla di lor propria bocca. E chi furono questi massari? D. Ascanio Pagano e D. Francesco Giordano genitori di D. Andrea, e di D. Giuseppe, che sono nel presente giudizio; Consciocchè nel Regio Collaterale e' si contentarono di soggiacere al pagamento, colla sola moderazione del quattro e sei, non già del sei, e dodici, fol. 269., & 270. detto processo Regi Collateralis conf.

Nella Regia Camera, essendosi a' 6. Luglio 1695. interposto decreto domi dal Sig. Presidente Vargas allora Commissario del patrimonio, che si pagasse a beneficio de' Creditori la fida per gli animali de' forestieri, e degli animali indomiti de' Cittadini col quattro e sei fol. 251. processo Regia Camera intitolato *Primo volume degli atti della Città di Lucera e suoi Creditori*; portatane l'istanza di contrario imperio, e per parte de' Creditori il referat ad spem confirmandi fol. 255. detto processo Regia Camera; a' 6. Settembre 1695. propostosi la causa in Ruota, dall' Avvocato dell' istessa Parte si disse, che non aveva più difficoltà per la fida e diffida, e se ne fece far l'atto dall' Avvocato Giuseppe Pinto fol. 261., siccome sene spedirono provisioni pro executione fol. 271. Di sorteche in esecuzione di questi decreti si diedero varie providenze dal Signor Commissario di quel tempo per l'elazione della fida, perinsino a mandarli un Callero Regio ad esigerla, siccome si può osservare dal detto processo Regia Camera fol. 293. 301. 302. 303. 308., & sequentibus.

Non possiamo, vaglia la verità, negare, che dipoi in pratica i Cittadini hanno imposto ne' territorj demaniali, così loro assignati per loro parsogne, come in quelle tenute in affitto da altri Cittadini, gli animali indomiti propri e de' forestieri, senza altro pagamento di fida, se non di quello del quattro e sei, e la Città e i Creditori si sono acquetati a questa pratica per maggior comodità de' Cittadini, e parimente perche s'incontrava il dubbio su di quanto sarebbe stata la mercede o sia il terraggio che si aveva a somministrare a quel Cittadino, che non aveva il comodo di poter coltivare il territorio o sia le parsogne assegnate, onde era obbligato affittarlo ad altri: sul qual dubbio potevano nascere i nuovi litigi.

Non

Non è pertanto, che la ragione, per cui si esige questo pagamento, non sia che per il *jus* della fida acquistata dalla Città con la compra della Bagliva nell'anno 1592. E quantunque siesi preteso da' Creditori talvolta riscuotere a rigore la fida; l'unico scampo de' cittadini si è stato quello, di opporre a' Creditori, che il pagamento del *quattro e sei* era succeduto in luogo della fida, e che però non potevano esser obbligati ad altro pagamento per quella: secondo si può osservare da' processi fabbricati in Collaterale, laddove spesse volte si sono rintracciate queste cose, in occasione della distribuzione de' terraggi, che sta in Collaterale dedotta.

Anzi allorchè si fe la denuncia nella Regia Camera, che i Cittadini fossero decaduti da' privilegi, perciocchè sen'erano abusati, coll'immettere nel territorio animali indomiti loro o de' forestieri; altra risposta non seppe dare la Città, in tempo che si fe la transazione col Regio Fisco, se non la seguente, v3. *Al terzo capo si risponde, che il JUS DELLA FIDA IN DETTO TERRITORIO DELL' ANIMALI DE' FORESTIERI, E DEL PASCOLO DELL' ANIMALI INDOMITI DE' CITTADINI, benchè antiquitus fusse stato della Regia Corte; fu poi nell'anno 1592. venduto alla Città col corpo della Regia Bagliva, COL QUALE ANDAVA DETTO JUS, fol. 239. et. processu Atti per il Regio Fisco, ec. essendole convenuto contuttociò pagare al Regio Fisco per transazione la somma di ducati 10000.*

Possi questi fatti per veri, siccome sono più chiari della luce di mezzo giorno; vi farà uomo di sana mente, che potrà negare, che i Padri Onusti o altre persone privilegiate non sieno esenti dal pagamento del *quattro e sei*, che si esige sopra quella porzione di territorio demaniale, volgarmente denominate *parfogne*, che i cittadini tengono assegnate dalla Città soltanto per uso di cultura e per il pascolo de' Buoi aratorj, qualora e' sene vogliano servire per immettere animali forestieri o animali indomiti proprj? nel qual caso sono obbligati a pagarne la fida alla Città, in di cui vece si paga il *quattro e sei*, che è molto minor pagamento, che non sarebbe la vera fida, come quella che per un carro di erbaggio trapassa i ducati quaranta, e cinquanta. E pure contutto che i creditori han chiusi gli occhi, e permettono che sen'esiga il solo pagamento di ducati sei, ovvero quattro, di questa cortesia con indiscretezza solamente D. Andrea Pagano, e D. Giuseppe Gioordano sen'abusano!

La fida è il frutto del territorio, e perciò colui che è padrone della fida, in esigendola, non riscuote un peso che s'imponga sulla roba altrui, ma esercita la ragione dominante, della quale non può investirsi il Padre Onusto, che farà soltanto franco di que' pesi, che s'impongono sulle robe sue proprie, non già quando voglia avvalersi degli altrui. Per la qual cosa non entrano gli arresti generali ordinanti, che debbia il Padre Onusto esser esente da' pesi; imperciocchè giammai si troverà un tale arresto che possi esentarlo dalla fida.

Ma se fusse così, sarebbe eziandio il Padre Onusto esente dalla fida de' territorj della Regia Corte, ne farebbero altresì esenti gli Ecclesiastici, i quali neppur per sogno si han fatto passare questo pensiero. Lo sarebbe esente ancora il Padre Onusto per gli altri territorj, che coltiva, almeno per uso proprio e della sua famiglia, giacchè tanto si è esagerato dalla Parte l'ampliazione di questo privilegio per le industrie anche negli alieni territorj, col vano pretesto che queste industrie, sebbene abbiano natura di mercanzia, si facciano da' nostri Padri Onusti, perchè col lor ritratto si possano decorosamente sostenere. E pure non è giunta tanto innanzi la lor preensione, essendosi arrostiti di farla, perciocchè ben si son ravvisati, che sarebbe stato lo stesso, che dimandare di spogliare la Città della fida ed investirsene essi medesimi. E sarebbe in pratica riuscito che questi gentiluomini, come son soliti di prendere a fitto dalle povere persone le lor parfogne per bassif-

bassissimo prezzo per poi fidarvi animali indomiti e de'forestieri; così avrebbero potuto francamente fare uno sterminato guadagno, senza neppure pagarne quel miserabile pagamento del *quattro e sei* alla Città, e per lei a' suoi Creditori. Secondochè e' fanno questo bel negozio col solo pagamento sudetto.

Ma la Parte nella sua nota è giunta troppo innanzi, facendosi lecito afferire, che la Città affatto non esige la fida sopra niun territorio, qualschè fusse un sogno, che la fida sia di essa Città compresa nel corpo della Bagliva: e per pruova della sua proposizione ha presentato negli atti la copia dello strumento della compra, e l'affitto de' corpi della Bagliva con istromento del 1591. a fol. 35. ad 37. E suppone che in questi strumenti non si faccia alcuna menzione della fida, e che però la pretensione dell'Appaltatore fusse chimerica.

Crediamo, che per quanto di sopra si è detto su questo capo, troppo manifeste sieno le pruove della verità, che la Città sia padrona della fida degli animali indomiti de' cittadini e de'forestieri, essendosi dimostrata con tante sì chiari documenti, ed eziandio con decreti della Regia Camera passati in cola giudicata, e per appunto allorchè da' massari di campo si fecero le medesime cantilene che si fanno di presente. Per la qual cosa ci abuseremmo soverchio della bontà de' Signori Giudicanti, che avranno a darsi la briga di leggere questa scrittura, se volessimo ripetere un'altra volta quanto abbiam loro rappresentato. Soltanto ne sia lecito far palese, che nell'istromento suddetto dell'affitto de' corpi della Bagliva, avvengachè non istasse letteralmente descritta la fida degli animali indomiti de' Cittadini e de'forestieri; contuttociò virtualmente stà compresa nelle parole: *ivi: jure affidaturæ exterorum animalium in herbagiis, passibus, & confinibus*: non potendo parlare degli animali de' Cittadini, come quelli, a cui non è permesso di far difesa ne' territorj, senza contravenire a' privilegj della concessione di esso, che si è di sopra trascritto.

IL volerli poi dire, che le parole *in herbagiis, passibus, & confinibus* non vogliano significar altro, se non che quivi si parli degli erbaggi de' confini, cioè *ditt de pavi* averli ad esigere la fida quando son di passaggio gli animali de'forestieri per traverso da un sentiero ad un altro, e per qualche confine. Or queste sì, che è la più bella interpretazione, che possa darsi da uno scolare, che appena abbia incominciato ad annoverare i casi de' nomi. Gli erbaggi son diversi da' passi, i passi son distinti da' confini; per dare a queste parole *in herbagiis, passibus, & confinibus* il sentimento che l'accortissimo nostro contraddittore vuol dar loro, s'incontra un errore in gramatica: perciocchè le parole *passibus, & confinibus* dovrebbero essere di caso pendente o sia genitivo, e si avrebbe a dire: *in herbagiis passuum & confinium*, per dinotare che la fida fusse. nelli erbaggi de' passi e de' confini. Or se quegli ablativi stanno tutti da se soli, chiaramente dimostrano, che son cose tutte l'una distinta dall'altra: cioè negli erbaggi, che dinora tutti gli erbaggi del territorio: ne' passi, in occasion di passaggio; e ne' confini, qualora i territorj sieno coranto uniti insieme, che divisi da un solco per linea retta, gli animali del Conduttore d'un territorio, che non fanno geometria possono pascolare nel confine dell'altro; nel qual caso il padrone è tenuto pagarne la fida per il pascolo dell'erba che consuma nel confine. Onde restano dileguate queste opposizioni.

A che però andar mendicando suffragj, quante volte su questo punto vi è il di sopra riferito decreto del Tribunale della Regia Camera passato in cola giudicata *at cit. fol. 251. di ff. process. Regia Camera primo volum. Atti per la Città di Lucera, e suoi Creditori*? Col quale stà determinato che la fida spetti alla Città. Egli è vero, verissimo, che di presente non si esiga altra fida per gli animali de'forestieri, e per gl'indomiti de' Cittadini, se non col pagamento del quattro e sei;

ma

ma non è vero qualche si fa lecito asserir la Parte, che questo *jus fide*, sia ristretto ad uno o due territorj, ed a' passi e confini » mentrechè tutt'altro si legge da tanti processi e decreti disopra riferiti. Nè potranno negare D. Andrea Pagano e D. Giuseppe Giordano, che la presente controversia sia caduta, perciocchè essi si avvalgono del territorio, che tengono assegnato dalla Città, indistintamente sì pel pascolo di animali forestieri, che d'loro animali indomiti: perocchè se altrimenti fusse, e sen'avvalessero per uso di coltura, e di buoi aratorj, non avremmo questione alcuna, nè sarebbero e'tenuti a niun pagamento.

Quando però non fussimo in questi termini, ma nel sol caso di peso imposto sopra di animali; e non avessimo per contrarj Padri Onusti, ma persone Ecclesiastiche, ovvero luoghi pii, la di cui immunità è notissimo al Tribunale della Regia Camera quanto si vuole estendere, e quanto acerrimamente sia difesa da' Prelati, e dalla Corte di Roma; pure non potrebbe la Parte ottenere, resistendole chiari arresti a lei contrarj, cioè l'arresto 57. de' 24. Settembre 1541. Quivi tra l'altro si stabilisce intorno agli Ecclesiastici: Che loro si debbia osservare l'immunità delli Bovj ed altri animali, che tenessero per la coltura, e lavoro delle dette robe di legittima successione, seu de' loro beneficj, non ostante, che comprassero delli bovj, e animali. Vien però subito moderato: Itache mandandoli a lavorare in altre possessioni, si debbiano ponere in apprezzo, e contribuire alli pagamenti della Regia Corte, come si fa dagli altri animali degli uomini della terra per quella rata che serviranno ad altri. Esenzandoli solo, qualora facessero pascolare i detti animali ne' propri erbaggi de' beni di loro chiese o di legittima successione, come nel §. Item se alcuno di delli Preti. Adunque quando si volesse figurare il caso, che fusse peso sopra degli animali, pure pascolando questi ne' territorj universali, e non già ne' proprj di D. Andrea e D. Giuseppe, a simili neppure sarebbero esenti da questo peso.

Onde speriamo fermamente, che il Tribunale della Regia Camera abbia ad ordinare, che ridotte ad *jus & justitiam* le provisioni spedite dal Signor Presidente Commissario *inaudita parte* a beneficio di D. Andrea Pagano e D. Giuseppe Giordano, colle quali sta ordinata l'esenzione del detto pagamento *fol.* sieno essi astretti al pagamento del *quattro e sei* a tenor del sesto capo de' memoriali sudetti *fol. 11. & 20.*

S. VI.

In cui si dimostra la giustizia dell' istanza dell' Appaltatore e Creditori , intorno al settimo capo de' detti memoriali fol. 11. , & 20. , cioè : Che a tenor degli arresti generali della Regia Camera D. Andrea Pagano e D. Giuseppe Giordano non sieno franchi per li pesi , e spese della Città di Ponti , Fonti , Muri , Torre marittime , Salarj d' Avvocati e Procuratori , Salarj di Medici , e Maestri di Scuola (se però de' medesimi Medici e Maestri di Scuola si vogliono servire), Nè per la limosina del Procuratore e spese di Orologio , e per altre occorrenze della Città , Nè per li debiti contratti dalla medesima , prima d' ottener essi l' immunità , a tenore degli arresti generali 97. de' 13. Gennajo 1550. , e 133. de' 12. Dicembre 1551. , e di altri arresti , e decisioni della Regia Camera . E perchè la Città vive in gabellis , onde venendo ad esser franchi i detti Pagano e Giordano di gabella , dalle quali si pagano tutte le suddette spese , e debiti universali , senzachè e' vi contribuiscano a cosa alcuna ; Ordinarsi pertanto : O che si proceda alla tassa di dette spese , e pesi , con commetterse ne la liquidazione della somma erata , che si dee da loro contribuire : Ovvero bonificarsi a' medesimi il sol fuoco , e farsi da lor pagare il complimentò delle gabelle .

Quanto sia giusta l'istanza , che si contiene in questo capo , non ha bisogno di molta dimostrazione : perciocchè si sostiene da se stessa , senz' appoggio di altra discussione . Siamo nella Città di Lucera , laddovè si vive per gabelle , e non per tassa : D. Andrea Pagano e D. Giuseppe Giordano , come Padri Onusti han goduto la franchigia per le gabelle dal tempo che si hanno spedito il lor privilegio , senza aver portato niuno peso per dette spese e debiti dell' Università : e le questioni , che si sono agitate ne' precedenti § §. , riguarderanno il più e' l' meno di ciò , che dovranno essi godere per la loro immunità ; al presente si avrà a trattare a quei pesi e debbiano contribuire .

Se nella Città di Lucera si vivesse per tassa , faremmo fuori di questione: poichè farebbero i Padri Onusti esenti dal peso di soli carlini quindici per cadauno lor fuoco , o al più per carlini quaranta due, qualora le imposizioni per li donativi, che si sono di più imposti alle Università , si vogliono denominare pesi ordinarij : non dubitandosi che pe' rimanenti pesi straordinarij , e da tempo in tempo imposti fino alla somma di carlini cinquantatre , che esige la Regia Corte per cadaun fuoco, non sieno esenti i Padri Onusti .

Ma perchè nella Città di Lucera si vive per gabelle , speriamo che il Tribunale della Regia Camera abbia a dare una delle due providenze: O esentare i Padri Onusti dal solo peso del fuoco ordinario , e trattarli come esenti di tassa ; ed in questo caso e pronto l' Appaltatore di bonificar loro tuttociò , che il medesimo Tribunale farà per determinare per il fuoco de' medesimi . Dall' altra parte però non dovranno esser esenti dal pagamento delle gabelle , siccome pagano gli altri Cittadini .

O il Tribunale della Regia Camera avrà a dar la providenza , affinchè D. Andrea Pagano e D. Giuseppe Giordano sieno astretti al pagamento delle suddette spese e pesi , da' quali non sono esente i Padri Onusti , con farli godere quelle franchigie

gie

3542

gie, che saranno determinate sopra le istanze contenute ne' sudetti sei capi; Ed in tal caso si dovrà venire alla discussione delle quantità, che paga cadaun Cistadino per li detti pesi spese, e per li debiti contratti prima della spedizione del privilegio.

Per quanto riguarda questa providenza, crediamo, che basterà che sia certo, siccome è certissimo, che la Città di Lucera ricavi dall'affitto delle sue rendite, secondo l'appalto presente; annui ducati 10050., come si vede dagli atti dell'appalto. All'incontro dallo Stato di essa Città (nongia da quella copia in forme o mancante che ne ha presentata la Parte) abbiamo l'esito di ducati 11000. in circa, compresi i Creditori istrumentarj.

Da questo Stato si ravvisa, che i pagamenti, che si fanno alla Regia Corte e a' Fiscalarij, inclusi i pesi così ordinarj come straordinarj, importano la somma di ducati 5000. in circa. Di tal somma quando si voglia essere indulgente, deducendosi almeno la quarta parte per le contribuzioni straordinarie, per cui non sono esenti i Padri Onusti; resta il pagamento alla Regia Corte e a' suoi assegnatarj di Fiscali in minor somma di ducati 4000. A tutto il rimanente fino alla somma di ducati 11000., o almeno per infino a quella di ducati 10050., quanto per appunto stanno affittate le gabelle, vi dee contribuire il Padre Onusto; esseno spese e pesi straordinarj, o per debiti contratti prima della spedizione del privilegio.

Attento tutto ciò, crediamo, che di qualunque gabella, che sarà per determinare il Tribunale della Regia Camera, dover essere esenti i Padri Onusti; lo debbiano essere al più per la sola metà del diritto, e per l'altra metà dovranno D. Andrea Pagano e D. Giuseppe Giordano esser astretti a contribuirvi, come quella che andrebbe in soddisfazione di spese, pesi, e debiti dell'Università contratti prima della spedizione del privilegio.

La Parte non potrà mettere in dubbio i notati arresti, e molto meno la decisione della Regia Camera riferita da Reverterio *decis. 438.* cioè che per tutte dette spese e pesi contenuti nel detto capo settimo de' memoriali, e per li debiti contratti della Città prima di spedirsi il privilegio di Padre Onusto, vi debbia contribuire; altrimenti sarebbe mettere in contrasto gli stabilimenti più certi del Tribunale della Regia Camera, o incorrere nella taccia, in cui incorse quel Dottore, del quale fa menzione Reverterio *loco citato.* Nella nota della Parte ella confessa, che la detta decisione le sembra troppo dura, e la crede contraria all'immunità del privilegio; nondimeno le raccordiamo, che questa decisione sta in tutta la piena osservanza: e n'adduce la pratica il citato Leonardo Riccio al *cap. 11. sotto il tit. delli Padri Onusti di dodeci figli*, il quale attesta, che infinite volte gli era accaduto di eseguire gli ordini della Regia Camera, e di comporre simili contrasti; e si serve della seguente maniera al n. 16., *ivi: Avvertendo, che spesso accade contrasto circa la tassa, che deve farsi per lo Padre Onusto in detti PAGAMENTI ESTRAORDINARJ, E DEBITI CONTRATTI; ed io ho esercitato 17. governi per lo Regno, oltre d'esser stato Consultore in diverse Città convicine; e dalla R. Cam. mi sono venute provisioni commissionali a tassare, e costringere li Padri Onusti. Però stimo giovevole dare qui la PRATICA, come mi sono io regolato in componere queste controversie tra l'Università e' Padri Onusti. Ho primieramente osservato che importano le solite spese straordinarie di strade, fontane, orologio, Predicatore, ed altro da tre anni a questa parte. Più: ho avuto riflesso che debiti istrumentarj suole pagare quell'Università? che liti tiene? che spesa di Avvocati, e Procuratori? se del Medico, e Maestro di Scuola appaltati dall'Università vogliono o no servirsene essi Padri Onusti? E considerato che potrebbe ascendere la rata di dette spese per ragione di tutti gli abitatori così numerati, come non numerati, che godono dell'abitazione; ho tassato per modo di accordo.*

Ed affinché non esclami il nostro Contradittore quel che si è fatto lecito asserire, che sia un'ostinazione, un livore, o che altro si voglia egli dire; ci è convenuto presentare negli atti una provisione spedita dal Tribunale della Regia Camera
fin

fin dall'anno 1625. ad istanza della Città, la quale fin da allora fe la simile petizione, e sene spedirono gli ordini *juxta petita*, secondo si legge dalla copia di dette provisioni estratte dall' Archivio pubblico della Città fol. 38. In esse ella espone per appunto: Che i Padri Onusti non intendevano pagar le gabelle della farina, ed altre gabelle, quando, son parole delle provisioni: non sono franchi delle predette gabelle, per esser state imposte per causa delli debiti contratti per prima della loro immunità. E n'ottenne i seguenti ordini v3. *Che se le predette gabelle imposte per essa Università precedente Regio Assenso; quelle sono state imposte per causa delli debiti contratti per essa per prima che detti Padri de duodeci figli avessero ottenuto la patente da questa Regia Camera come tali: In eo casu farete contribuere i predetti Padri di duodeci figli in le gabelle imposte per essa Città procedente Regio Assenso, così come pagano, e contribuiscono tutti li altri suoi Cittadini laici soggetti, ec.*

Ecco adunque, che per ogni ragione D. Andrea Pagano, e D. Giuseppe Giordano come Padri Onusti non sono esenti da' pesi straordinarij, e pe' debiti contratti dall' Università prima dalla spedizione del privilegio: e che perciò ne debbiano essere stretti a beneficio della Città, e per essa dell' Appaltatore e Creditori, per cui militano tanti decreti della Regia Camera, e la pratica giammai interrotta di essere i Padri Onusti soggetti a tali pesi, spese, e debiti.

E sebbene la Parte procura inviluppare questa providenza coll' afferire che nello stato della Città non sieno descritti se non pochi pesi, e spese, a' quali crede che i Padri Onusti sol tanto debbono esser tenuti. La natura di questi pesi, spese, e debiti contratti, si legge, esser tutti pesi straordinarij ed antichi, ed a' quali la Città ha soggiacuto prima della spedizione del privilegio: e se la Parte ne dubita, sarà tenuta a provarne il contrario.

I pesi della Città, dedotto il pagamento della Regia Corte, e Fiscalarij in somma di ducati 5198.2.10. (nella qual somma si contengono anche le contribuzioni straordinarie della Regia Corte) sono v3. *Per la Carrea de' salis Al Reverendo Capitolo. Per la muraglia. Per le torce del Venerabile. Oglio della lampada di S. Rocco. Provisione ed utensili del Governatore. Utensilio al Preside. Provisione al Signor Delegato in Foggia. Al Predicatore. Per la festività di S. Maria. Per l' Agrimensore. A' Creditori sopra la Bagliva. A' Creditori istrumentarij. Orologio. Mastro d' atti. Per lo ristretto de' Molini. A' PP. Mendicanti. Al Cappellano di S. Rocco. Al Giurato. Al Cancelliere. Alle Nutrici degli Espositi. A' Medici. A' Portieri e Servidori della Città. Al Monastero della RR. Monache. Per le spese in dies. Avvocati, e Procuratore della Città. Attuarij, Scrivani, e Portieri del Patrimonio, e spese di liti. Si potrà adunque mettere in dubbio niuna di dette spese, e pesi, le quali formontano alla somma di ducati 6006. in circa.*

Speriamo pertanto dalla giustizia de' Signori Senatori, che presiedono nel Tribunale della Reg. Cam., i quali hanno a giudicar questa causa, che non permetteranno che D. Andrea Pagano, e D. Giuseppe Giordano abbiano ad essere esenti da' descritti pesi, e spese, ma che abbiano ad ordinare, che e' sieno stretti, o a contribuirvi la lor rata, con commetterne la liquidazione a chi meglio parerà al degnissimo Sig. Presidente Commissario: Ovvero con ordinare, che i detti Padri Onusti sieno tenuti al pagamento delle gabelle, e sol tanto doverli loro bonificare dall' Appaltatore il peto del fuoco. Ma più d'ogni altro supplichiamo i Signori Giudicanti a dar la providenza corrispondente così per l' avvenire, come per lo passato; impetrando la lor somma giustizia in questa causa, trattandosi di notevole interesse della povera Città di Lucera degna della lor pietà, la quale quando volesse menar buone le indebite pretensioni della Parte, verrebbe ad esser pregiudicata a niente meno di annui ducati 500. per ambidue i Padri Onusti, che sono nel presente giudizio.

Cetera supplicant &c.

Napoli a' dì 18. Febbrajo 1734.



Giuseppe Maria di Lecce.

